



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2024



EVENTI



- **14.03.2024**
- **Working Group Privacy – Il DPO di una controllata italiana con capogruppo con sede in Germania**

Ore: 16:00 - 18:00

c/o AHK Italien, Via G. Fara 26, Milano

In collaborazione con CBA Studio Legale e Tributario, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)

I Working Groups sono iniziative riservate ai manager delle aziende socie di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <https://www.ahk-italien.it/it/eventi>

INDICE

	DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI	
Italia:	Contratto di appalto: gli istituti della risoluzione e del recesso	10
	DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA	
Italia:	L'Unione Europea impegnata nel contrasto al Greenwashing	11
	DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE	
Germania:	Mobili di design - opere protette dal diritto d'autore?	11
	PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO	
Italia:	Nuove regole previdenziali in caso di telelavoro transfrontaliero	12
	TASSAZIONE DELLE PERSONE	
Italia:	La rivalutazione delle partecipazioni detenute dalle persone fisiche al 1.01.24.	12
	CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO	
Italia:	Grandi imprese e insolvenza: il nuovo Decreto legge	13
	REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	
Italia:	Rivelazione di segreto industriale e illecito utilizzo del "reverse engineering"	13
	ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI	
Italia:	Spetta il rimborso degli oneri relativi alle garanzie prestate ai fini dell'IVA di gruppo	14
	IVA E DAZI	
Italia:	Territorialità ai fini IVA dei corsi di formazione tenuti in modalità virtuale	14
	DIRITTO DELL'ENERGIA	
Italia:	Nuove misure per promuovere la decarbonizzazione e l'indipendenza energetica del Paese	15

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: "FSR": OBBLIGO DI NOTIFICA DELLE OPERAZIONI DI M&A PER IMPRESE BENEFICIARIE DI SOVVENZIONI ESTERE

Dal 12.01.23 è in vigore il Regolamento UE n. 2022/2560 "Foreign Subsidies Regulation" ("FSR"), che ha lo scopo di contrastare le distorsioni del mercato interno causate da sovvenzioni concesse da paesi extra UE a società che effettuano operazioni di M&A nell'Unione. Dal 12.10.23, queste ultime, target compresa, dovranno preventivamente notificare alla Commissione europea eventuali processi di acquisizione e fusione descrivendo l'affare, le relative modalità di finanziamento, le parti coinvolte e dando informazioni sugli aiuti finanziari ricevuti. L'obbligo si applica alle imprese stabilite nell'UE, con un fatturato pari o superiore a 500 milioni di euro e che hanno ricevuto sovvenzioni superiori a 50 milioni di euro da Paesi extra UE nei tre anni precedenti il negozio. La Commissione può anche indagare autonomamente le operazioni di concentrazione in cui le società abbiano ricevuto contributi esteri che teoricamente alterano il mercato comune. La nozione di sovvenzione rilevante comprende qualsiasi tipologia di trasferimento di denaro o assunzione di passività da un Paese non UE a un'impresa comunitaria. L'onere informativo impone di tracciare gli aiuti esteri, inserire nel contratto apposite clausole (in primis una condizione sospensiva relativa all'autorizzazione della Commissione) ed esaminare i contributi extra comunitari potenzialmente distorsivi nella due diligence.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

GERMANIA: I RAPPORTI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI IN SEGUITO A FUSIONE D'IMPRESA

Nel caso di trasferimento d'azienda, i lavoratori sono tutelati dal meccanismo per cui i loro rapporti di lavoro continuano con l'impresa acquirente. Una recente decisione del Tribunale Regionale del Lavoro di Düsseldorf (Ordinanza del 7.12.23, 3 Ta 273/23) mostra come ciò possa avere ripercussioni a livello dell'amministrazione di una GmbH. Nel caso in questione, il lavoratore dipendente di una GmbH era stato impiegato come amministratore di un'altra GmbH del gruppo. Dopo che la prima GmbH, la datrice di lavoro, era stata fusa e incorporata a questa seconda società, l'amministratore era stato dispensato dall'impiego e revocato dall'incarico. Aveva, quindi, presentato ricorso innanzi al giudice del lavoro per ottenere l'indennità delle ferie non godute. Il Tribunale Regionale del Lavoro ha confermato l'esistenza di un rapporto di lavoro tra l'amministratore revocato e la GmbH e, conseguentemente, la competenza del giudice del lavoro. La fusione e l'incorporazione non hanno trasformato il rapporto di lavoro dipendente in un rapporto di servizio da amministratore, che legalmente sarebbe stato da inquadrare in maniera diversa. La decisione mette ancora una volta in evidenza la diversa disciplina legale di rapporti di lavoro dipendente e di servizio da amministratore.



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com



Dott. Andrea Bernardi
andrea.bernardi@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

SUSTAINABILITY

ITALIA: GOVERNANCE ESG: INTERROGATIVI CHE IL CDA DEVE VALUTARE PER AVERE UN'AZIENDA SOSTENIBILE

Il documento "Governance ESG: gli interrogativi che i Consigli di amministrazione dovrebbero porsi per poter guidare la transizione verso la sostenibilità", pubblicato da Accountancy Europe, European Voice of Board Members (EcoDa) e European Confederation of Institutes of Internal Auditors (ECIIA) e tradotto dal Consiglio nazionale dei commercialisti, illustra gli aspetti pratici di cui i CdA dovrebbero tenere conto nell'ambito del loro impegno sulle tematiche ESG. Nello specifico, vengono segnalate diverse domande pratiche delle quali gli amministratori devono tenere conto e provare a rispondere alle stesse durante la loro carica. Tali domande sono suddivise in tre macro aree: 1) trasformazione del modello di business; 2) allineamento degli obiettivi di governance con quelli della sostenibilità; 3) informazioni, disclosure e assurance di accurate e affidabili informazioni sulla sostenibilità. Tutto ciò è avvalorato dall'entrata in vigore della direttiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) che ha avuto un impatto considerevole sulle prassi ed attività aziendali e di disclosure delle imprese. Infatti, i nuovi obblighi normativi e i nuovi regimi di rendicontazione devono rappresentare un'opportunità, soprattutto a livello strategico e competitivo, e quindi andare oltre la mera conformità.



CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

ITALIA: UN SISTEMA EFFICACE DI DELEGHE E PROCURE PER LA GESTIONE DELL'IMPRESA

L'adozione di un sistema di deleghe e procure è funzionale alla efficiente gestione dell'attività d'impresa. La delega è un atto interno alla società, con il quale si attua il trasferimento di funzioni e responsabilità in capo a persona con specifiche competenze. La delega dev'essere adeguatamente formalizzata e accettata dal delegato, al quale vanno assicurati l'autonomia e i poteri necessari allo svolgimento delle attività riguardanti la funzione delegata. La procura è il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un soggetto poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. La procura dev'essere conferita a titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza verso l'esterno. Le procure devono descrivere i poteri attribuiti e la relativa estensione, che dev'essere adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega, oltre che prevedere il potere di rappresentanza e i limiti di spesa. Tenendo conto della specifica organizzazione aziendale, sarà dunque possibile, ad esempio, conferire procura speciale ex art. 2209 c.c., piuttosto che delega specifica come da art. 1703 c.c., nonché delega di funzioni in ambito HS, di cui all'art. 16 D.Lgs. 81/08.



Dott. Alessandro Filippo Consonni
alessandro.consonni@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Paola Finetto
paola.finetto@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: RESIDENZA FISCALE: NUOVE REGOLE PER HOLDING E OICR IMMOBILIARI

Il D.Lgs. 209/23 (c.d. D.Lgs. “Riforma della fiscalità internazionale”) ha introdotto modifiche ai criteri stabiliti dall’art. 73 co. 3 del TUIR riguardo alla residenza dei soggetti IRES. Ai sensi delle nuove disposizioni, si considerano residenti in Italia: (A) le società e gli enti che hanno nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo di imposta, alternativamente, la (i) sede legale, (ii) sede di direzione effettiva o (iii) gestione ordinaria in via principale e (B) gli OICR istituiti nel territorio dello Stato. A fronte della nuova disciplina, acquista rilevanza il luogo dove i soggetti IRES assumono le decisioni strategiche e compiono i principali atti di gestione (place of management), rendendo possibile la residenza all’estero di una società che detiene immobili o partecipazioni in Italia, ma che conduce la gestione ordinaria dell’attività in un paese straniero. D’altro canto, sono residenti in Italia gli OICR, inclusi quelli immobiliari, istituiti nel territorio dello Stato. Tale disposizione risulta applicabile indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto gestore (Circolare AdE 21/14). In aggiunta, il D.Lgs. 209/23 rafforza anche la presunzione di residenza in Italia delle società “esterovestite” qualora detengano partecipazioni di controllo in soggetti ulteriormente controllati o amministrati da soggetti italiani.

bureau**Plattner**

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: CREDITI D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO – ATTIVAZIONE DELL’ALBO DEI CERTIFICATORI

Con Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono state fissate le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all’“Albo dei certificatori dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design”. La piattaforma per la gestione informatica delle domande di iscrizione all’Albo è attiva dal 21 febbraio scorso. Possono presentare domanda le persone fisiche, le società di consulenza nonché soggetti pubblici quali università, centri di ricerca dotati di comprovata esperienza e degli ulteriori requisiti previsti dal DPCM. A seguito delle opportune verifiche relative alla sussistenza dei requisiti di legge previsti dal DPCM del 15.09.23 da completarsi entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione, il Ministero, nei successivi 15 giorni, disporrà la pubblicazione dei soggetti iscritti all’Albo. Le imprese che intendono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare in relazione alle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ammissibili al beneficio del credito d’imposta, dovranno fare richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.

Deloitte.



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italian



Dott. Ranieri Villa
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italian

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: WEBSCRAPING: AL VIA L'INDAGINE CONOSCITIVA DEL GARANTE ITALIANO

Con provvedimento n. 621 del 21.12.23 il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un'indagine conoscitiva riguardante il webscraping, pratica sempre più diffusa tra le società che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale generativa (Gen-AI) per l'addestramento dei propri algoritmi. Il webscraping è infatti una tecnica informatica che consente la raccolta massiva di informazioni mediante estrazione di dati, anche di natura personale, da siti internet gestiti sia da enti pubblici che privati, grazie all'utilizzo di programmi software dedicati, garantendo agli sviluppatori una fonte di "carburante" facilmente accessibile ed economica per alimentare i propri sistemi di I.A. L'indagine dell'Autorità ha l'obiettivo di esaminare più da vicino tale pratica, anche alla luce della peculiarità del contesto tecnologico in cui essa si inserisce, in modo da poterne valutare gli impatti sulla protezione dei dati personali degli interessati. I contributi raccolti non vincoleranno le future decisioni del Garante, ma contribuiranno a fornire all'Autorità un quadro completo dei temi coinvolti e a promuovere un'ampia partecipazione degli stakeholders. L'avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18.01.24 e prevede un periodo di 60 giorni per l'invio di osservazioni, commenti ed eventuali proposte operative.

Rödl & Partner

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI: GARANZIE PER PASSIVITÀ OCCULTE

Qual è l'oggetto della cessione di partecipazioni sociali: la partecipazione stessa ovvero la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta?

Il tema rileva ai fini dell'individuazione dei rimedi legali applicabili nel caso in cui, dopo il perfezionamento della cessione di partecipazioni societarie, emergessero maggiori passività – o minori attività – pregresse. In tale ipotesi, infatti, solo ritenendo oggetto della cessione la quota parte del patrimonio sociale, il cessionario potrà giovare delle ordinarie garanzie per i vizi della cosa venduta previste dal codice civile.

La giurisprudenza (cfr. Cass. n. 20538/23), tuttavia, ritiene oggetto immediato della cessione la partecipazione sociale, mentre la quota parte del patrimonio sociale soltanto oggetto mediato della stessa. Ne consegue la mancata riconducibilità della condizione economica o patrimoniale della società oggetto di cessione, alle ordinarie garanzie del venditore per i vizi della cosa venduta.

Pertanto, è indispensabile per il cessionario pattuire un'espressa garanzia sul valore economico della partecipazione ceduta, attraverso la quale il cedente si impegna a tenerlo indenne in caso di successiva emersione di passività occulte.

HAGER & PARTNERS



Avv. Nicola Sandon
nicola.sandon@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Avv. Elfriede Zanellati
Elfriede.Zanellati@hager-partners.it

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: LA NUOVA DISCIPLINA DEL RESHORING

L'art. 6 D.Lgs. 209/23 rubricato "trasferimento in Italia di attività economiche", prevede che i redditi derivanti da attività di impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente alla UE o alla SEE, se trasferite in Italia, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP per il 50% del relativo ammontare.

Per accedere al regime è necessario che le stesse attività economiche non siano già state esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento.

L'agevolazione, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (posto che la misura potrebbe, in ipotesi, considerarsi un aiuto di Stato vietato dai Trattati), ha efficacia dal periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi (dieci se il contribuente si qualifica come "grande impresa"). Infine, il legislatore ha previsto un meccanismo di recapture delle imposte non pagate nel caso di trasferimento all'estero (anche parziale) delle attività che sono state oggetto di agevolazione fiscale.

MORRI
ROSSETTI

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: IL TRANSFER PRICING NELLE OPERAZIONI DI CASH POOLING

Con la recente sentenza n. 998/24, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla corretta valorizzazione delle transazioni infragruppo di natura finanziaria, ribadendo principi già in precedenza sanciti (e coerenti con le migliori prassi internazionali), nonché in materia di onere della prova. La fattispecie in oggetto riguardava un contratto infragruppo di Cash-Pooling c.d. "Zero Balance", riqualificato da un punto di vista formale dall'Amministrazione Finanziaria in un finanziamento infragruppo, con conseguente rideterminazione induttiva del tasso di interesse sulla base dei tassi "Rendistato" pubblicati dalla Banca d'Italia. La Suprema Corte ha, tuttavia, rigettato tale metodo di determinazione del maggiore imponibile, ribadendo che i tassi d'interesse infragruppo debbono essere quantificati in base ai tassi rinvenibili sul mercato, ossia quelli osservabili in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche comparabili, erogabili a soggetti aventi il medesimo "credit rating" dell'impresa debitrice e ritenendo, pertanto, i tassi "Rendistato" non attinenti alla transazione in oggetto. In materia di riparto dell'onere della prova, la Corte ha inoltre statuito che in caso di finanziamento infragruppo è l'Amministrazione a dover fornire la prova che la transazione sia avvenuta ad un tasso non di mercato, dopodiché spetta al contribuente fornire prova contraria.

HAGER & PARTNERS



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Dr. Nicolò Parizzi
nicolo.parizzi@hager-partners.it

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INTIMATO IN VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE PER LEGGE

Con la sentenza n. 2859 del 31.01.24, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del licenziamento disciplinare e delle sue conseguenze in caso di violazione delle procedure previste per legge. Nel caso di specie, l'azienda, nell'irrogare il licenziamento al dipendente non aveva rispettato la procedura prevista dall'art. 53 R.D. 148/31, omettendo di convocare il lavoratore prima del licenziamento per consentirgli di presentare le proprie giustificazioni a sua difesa. La Corte d'Appello di Palermo, investita della questione, aveva ricondotto il vizio nell'alveo del comma 6 dell'art. 18, disponendo solamente il pagamento di un'indennità risarcitoria. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che la violazione di tale norma comporta la nullità del provvedimento disciplinare, in quanto l'invalidità deriva dalla violazione di una norma posta a tutela di un interesse meritevole di protezione, come quello di difesa del lavoratore. Dunque, a parere della Corte, al lavoratore spetterà la tutela reale prevista dall'art. 18 co. 1 e 2 della l. 300/70, ossia il diritto al reintegro nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni arretrate e il versamento dei contributi previdenziali sin dalla data del licenziamento.



DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: CONTRATTO DI APPALTO: GLI ISTITUTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO

Capita di frequente che una società, in qualità di committente, affidi la realizzazione di un'opera ad un terzo (l'appaltatore), il quale si rende inadempiente così facendo sorgere nell'appaltante la necessità di svincolarsi dal contratto. In questa materia, si segnala un'interessante e recente sentenza della Corte di Cassazione, che è tornata a ribadire il principio secondo cui il committente può esercitare il recesso "ad nutum" in qualunque momento dopo la conclusione del contratto: recesso che può trovare la sua ragione anche nell'inadempimento della controparte (cfr. Cass., 8.01.24, n. 421). Al committente resta la facoltà di richiedere la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento dell'appaltatore già verificatesi al momento del recesso. La responsabilità dell'appaltatore, afferma la Suprema Corte, è di natura solidale congiuntamente a quella del direttore dei lavori che è obbligato alla vigilanza sull'esecuzione delle opere durante tutto il corso delle stesse. In ogni caso, occorre che un avvocato esamini le specifiche pattuizioni intercorse tra le parti e verifichi l'applicabilità di tali principi al caso concreto.

GRIMALDI : ALLIANCE



Avv. Vittorio De Luca
vittorio.deluca@delucapartners.it



Avv. Luca Caioli
luca.caioli@delucapartners.it



Avv. Ilario Giangrossi
igiangrossi@grimaldialliance.com



Avv. Matteo Cauteruccio
mcauteruccio@grimaldialliance.com

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: L'UNIONE EUROPEA IMPEGNATA NEL CONTRASTO AL GREENWASHING

Il 17.01.24, la Commissione Europea ha approvato la Direttiva “Empowering Consumers for the Green Transition” (“Direttiva Empowering”). Tale direttiva introduce norme di contrasto al Greenwashing, pratica di marketing con cui le imprese mirano ad attirare consumatori attraverso messaggi che promuovono, in modo ingannevole, caratteristiche positive di sostenibilità dei propri prodotti e servizi. Attraverso il ricorso a dichiarazioni ambientali ingannevoli o false, invero, i consumatori sono indotti ad assumere decisioni commerciali che non avrebbero altrimenti intrapreso. In dettaglio, la Direttiva Empowering: (i) aggiorna la c.d. “black list” delle pratiche commerciali ingannevoli; (ii) proibisce qualsiasi affermazione che implichi un impatto ambientale neutro, ridotto o positivo derivante dalla partecipazione a regimi di compensazione delle emissioni; (iii) prevede che all’interno dell’UE siano ammessi solo marchi di sostenibilità affiliati a sistemi di certificazione che abbiano ottenuto l’approvazione o siano stati creati da istituzioni pubbliche; (iv) richiede che le informazioni relative alla garanzia siano rese più visibili. Si segnala, infine, che la Commissione sta lavorando altresì alla “Green Claim Directive”, volta a integrare la Direttiva Empowering e a prevedere norme ancora più specifiche in materia di “claim” ambientali e pratiche commerciali sleali.

Deloitte.

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

GERMANIA: MOBILI DI DESIGN – OPERE PROTETTE DAL DIRITTO D'AUTORE?

La Corte d'Appello Federale tedesca (BGH) ha nuovamente interpellato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di norme europee sul diritto d'autore. Il tribunale tedesco stava esaminando una causa tra un noto produttore di mobili ed un concorrente che ne avrebbe suppostamente violato il diritto d'autore. I mobili in questione presentano un disegno certamente tutelabile, ma i termini per far valere tale tutela risultano ampiamente scaduti. Si pone pertanto la questione di quali siano i requisiti per far valere il diritto d'autore su un'opera, quando l'“opera” è al contempo un oggetto d'uso comune. La CGUE si è occupata di una fattispecie simile con la sentenza Cofemel (C-683/17, 12.09.19) e nella sua istanza il tribunale tedesco ha chiesto di valutare se debba essere considerata la sussistenza di un'intenzione creativa dell'autore al momento della realizzazione dell'opera o se questa non rilevi e debba prevalere una valutazione oggettiva e se rilevino inoltre aspetti come il riscontro critico ottenuto dall'opera e un'eventuale musealizzazione della stessa. La Corte d'Appello tedesca resta scettica su entrambi i criteri e ritiene che la sentenza Cofemel (C-795/23) non chiarisca la questione in misura sufficiente (Corte d'Appello Fed. (BGH), ord. 21.12.23, I ZR 96/22 - USM Haller).



Avv. Emilio Cucchiara
ecucchiara@deloitte.it



Avv. Marzia Del Vaglio
madelvaglio@deloitte.it



Mariano Carlo Rossi
marirossi@deloitte.it

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italien



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

ITALIA: NUOVE REGOLE PREVIDENZIALI IN CASO DI TELELAVORO TRANSFRONTALIERO

Con l'accordo quadro, sottoscritto il 28.12.23 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata introdotta la facoltà per i telelavoratori transfrontalieri di continuare a versare i contributi previdenziali nello Stato membro europeo in cui ha sede il datore di lavoro, a condizione che svolgano meno del 50% dell'attività lavorativa nel Paese di residenza. Tale novella disposizione rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 16 par. 1 del Regolamento Comunitario n. 883/04 e si affianca all'applicazione generale delle disposizioni dell'art. 13 dello stesso Regolamento, secondo cui il lavoratore è tenuto a versare i contributi nello Stato membro di residenza se vi svolge più del 25% della sua attività lavorativa. La nuova previsione si applica ai lavoratori residenti in uno Stato firmatario dell'accordo che ivi svolgono la loro attività lavorativa per conto e alle dipendenze di un datore di lavoro con sede in un altro Stato, anch'esso firmatario dell'accordo. L'applicazione di tale disposizione, che deroga al principio generale di territorialità secondo cui i contributi previdenziali devono essere versati nello Stato membro in cui si svolge l'attività lavorativa, deve avvenire su richiesta che deve essere presentata alle competenti autorità previdenziali dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro.

bureau **Plattner**

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLE PERSONE FISICHE AL 1.01.24

La l. 213/23 (Legge di Bilancio 2024) offre la possibilità per le persone fisiche di procedere alla rivalutazione fiscale del costo di acquisto delle partecipazioni in società possedute al 1.01.24, tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Al fine di individuare il valore rivalutato delle partecipazioni non quotate, entro il 30.06.24 un professionista abilitato (es. un dottore commercialista) dovrà asseverare la perizia di stima del valore delle quote possedute al 1.01.24.

L'imposta sostitutiva unica è pari al 16% del valore rivalutato e potrà essere versato per intero oppure in tre rate annuali a partire dal 30.06.24.

La convenienza della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni deve essere valutata nella prospettiva di un possibile risparmio di imposta in caso di cessione, mettendo a confronto il 16% dell'imposta sostitutiva con la tassazione ordinaria al 26% della plusvalenza realizzata.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dott.ssa Cristina Martello
cristina.martello@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: GRANDI IMPRESE E INSOLVENZA: IL NUOVO DECRETO LEGGE

Il 3.02.24 è entrato in vigore il D.L. recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. La ratio dell'intervento consiste nel cercare di ridurre l'impatto che la crisi delle grandi imprese è destinato ad avere sul relativo indotto. A tal fine l'articolo 1 prevede nuove misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese (c.d. PMI) che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria. In particolare, alle PMI, che incontrano difficoltà nell'accesso al credito a causa dell'aggravarsi della posizione debitoria delle imprese committenti, è concessa la garanzia di un particolare fondo sui finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente. L'accesso è consentito a titolo gratuito dall'entrata in vigore del decreto fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria. La norma disciplina anche la misura massima entro la quale è concessa la garanzia e i requisiti per l'accesso.

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Francesca Manara
francesca.manara@grigollipartner.it

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: RIVELAZIONE DI SEGRETO INDUSTRIALE E ILLECITO UTILIZZO DEL "REVERSE ENGINEERING"

Nella sentenza n. 3211/24, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della tutela penale del know-how aziendale, giudicando un caso in materia di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615ter c.p.) e rivelazione di segreti industriali e commerciali (art. 623 c.p.).

Nel confermare la condanna degli imputati, la Corte ha dato una lettura attuale dell'art. 623 c.p. rilevando che, alla luce dei rilevanti e crescenti costi che oggi caratterizzano la ricerca scientifica orientata allo sviluppo di tecnologie competitive su mercati ormai globali, il reato deve ritenersi configurabile anche quando il segreto indebitamente rivelato riguarda una sola parte del processo produttivo, senza che sia necessario che detta rivelazione attenga a tutte le componenti del prodotto medesimo.

La Corte ha preso poi posizione sul "reverse engineering" - processo che mediante l'esame di un macchinario o di un prototipo di esso lo ricostituisce, così trasformando oggetti reali in modelli informatici - stabilendo che, lungi dal rappresentare una legittima modalità di copia di un prodotto, rappresenta invece un'attività rientrante nel novero dell'impiego di segreti industriali penalmente sanzionato dall'art. 623 c.p.



Avv. Francesco Rubino
Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: SPETTA IL RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI ALLE GARANZIE PRESTATE AI FINI DELL'IVA DI GRUPPO

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 1671 del 16.01.24, si è espressa a favore della piena spettanza del rimborso degli oneri sostenuti (sovente onerosi) ai fini della stipula e attivazione della “garanzia” che bisogna prestare laddove si ricorra, in tema di IVA, alla liquidazione IVA di gruppo ai sensi dell’art. 73 co. 3 D.P.R. 633/72, nonché del D.M. del 13.12.79. Nel caso di specie, la società presentava dichiarazione IVA per l’anno 2008, dalla quale emergeva un’eccedenza di credito parzialmente compensata. In base all’art. 6 co. 3 del citato decreto ministeriale, la contribuente presentava pertanto la garanzia ai sensi dell’art. 38bis D.P.R. 633/72, ed in seguito provvedeva (invano) a chiedere il rimborso degli oneri sostenuti per la stessa. Non avendo riscontri, adiva perciò gli organi della giustizia tributaria, fino a vedersi riconosciuta la spettanza del rimborso da parte della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha rimarcato che la domanda restitutoria può esser presentata entro il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. e che la spettanza del credito sorge nel momento in cui il medesimo credito IVA, per cui era stata all’uopo presentata la garanzia, assume i crismi dell’intangibilità (ovvero, non è più accertabile o contestabile da parte dell’Amministrazione finanziaria).

Deloitte.

IVA E DAZI

ITALIA: TERRITORIALITÀ AI FINI IVA DEI CORSI DI FORMAZIONE TENUTI IN MODALITÀ VIRTUALE

Dall’Agenzia delle Entrate è stato chiarito che la fornitura di corsi di formazione in modalità “online” è rilevante ai fini IVA dove è stabilito o residente il cliente, a prescindere dal fatto che sia un soggetto passivo (B2B) o un privato (B2C), residente in Paesi dell’UE o extra-UE.

Il chiarimento ha riguardato il caso di una società che fornisce servizi in ambito formativo per mezzo di corsi erogati in modalità virtuale da parte di docenti collegati in tempo reale prevalentemente da remoto, con possibilità di interazione tra i fruitori del corso ed i docenti attraverso la medesima piattaforma di streaming nonché con accesso alla piattaforma e-learning per la consultazione dei materiali didattici del corso e per l’invio di ulteriori quesiti specifici ai docenti.

La modalità di partecipazione a distanza, in tale fattispecie, non comporta la fruizione di una prestazione di servizi differente da quella offerta rispetto a chi partecipa all’evento in presenza, dato che i partecipanti, anche se con modalità diverse, hanno la possibilità di partecipare e di interagire con i relatori.

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO



Avv. Walter Di Rosa
wdirosa@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italian



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it

DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: NUOVE MISURE PER PROMUOVERE LA DECARBONIZZAZIONE E L'INDIPENDENZA ENERGETICA DEL PAESE

Grazie a un decreto d'urgenza emanato nel dicembre 2023 (D.L. 181 del 9.12.23, di seguito "D.L. Energia"), sono entrate in vigore in Italia nuove norme che mirano ad accelerare la decarbonizzazione e a raggiungere l'indipendenza energetica. La legge di attuazione del D.L. Energia prevede tra l'altro un meccanismo di incentivazione per le aziende più energivore per la costruzione di nuovi impianti di energia rinnovabile o il repowering di quelli esistenti. Inoltre, prevede la creazione di un fondo per finanziare misure regionali che contribuiscano alla decarbonizzazione, alla promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e all'accelerazione e digitalizzazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti FER. Il D.L. Energia consente agli impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole di accedere agli incentivi previsti dal D.L. 199/21. Altre disposizioni della legge attuativa riguardano, tra l'altro, il rinnovamento degli impianti FER, l'introduzione di un registro delle tecnologie fotovoltaiche, lo sviluppo del settore dell'eolico offshore galleggiante, il rifinanziamento del Fondo italiano per il clima, il finanziamento di progetti di teleriscaldamento e teleraffreddamento e lo stoccaggio geologico della CO2. Nel complesso, un passo in avanti verso la decarbonizzazione del Paese.

Rödl & Partner



Avv. Paolo Peroni
paolo.peroni@roedl.com



RAI Dr. Trixie Bastian
trixie.bastian@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).